J. E. G

22 MAG. 2006 IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 280 ***del*** 19 MAG. 2006

Oggetto: G.d.P. di Benevento-Sentenza n. 1/05-Recupero somme di condanna +Provincia di Benevento – c/ Fuschini Costruzioni + due- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Diciannove del mese di Maggio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	
2) Dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	ASSENTE
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	ASSENTE
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	ASSENTE
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n. 1/05 il G.d.P di Bn condannava il sig. Fuschini Costruzioni srl al pagamento in favore di questa Amministrazione della somma di € 1049,58 oltre spese generali, IVA e C.P.A. per spese di giudizio;
Con determina n. 390/06 si procedeva al conferimento di incarico per il recupero coattivo di tale somme;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa per il recupero di somme ed esecuzione di opere di cui alla sentenza G.d.P. di Bn n. 1/05 adottati con determina n. 390/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.
lì _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,
Lì _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 390/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio per il recupero di somme ed esecuzione di opere di cui alla sentenza G.d.P. di Bn n. 1/05 in danno della Fushini Costruzioni di Fuschini Sergio;
Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

==========

N. 366 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 22 MAG. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

==========

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 22 MAG. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

lì 8 GIU. 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

==========

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 8 GIU. 2006.

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
◊ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
◊ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, lì 8 GIU. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

==========

Copia per
X SETTORE AVVOCATURA il _____ prot. n. Es/4486
SETTORE _____ il _____ prot. n. 12-6-06
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____
X Nucleo di Valutazione – 25.5.06 il _____ prot. n. _____

Conferenza Capigruppo

ORIGINALE

Sent. 01/05
Cron. 08/05
Mod. 16 441/04
Rep

SENTENZA CIVILE N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO

Il Giudice di Pace dott. Giuseppe La Salandra ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1394/C/2003 R. A. C. C. passata in decisione all'udienza del 10.5.2004, avente ad oggetto: risarcimento danni.

TRA

BARRICELLA COSTANTINO, GIUSEPPINA E FILOMENA, elett.te domiciliati in Benevento alla Via S. Rosa, 4, presso lo studio dell'avv. Sergio Marchitto, patrocinatore come da procura in atti,

ATTORI

E

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Dirigente del Settore Legale, elett.te domiciliata in Benevento alla via Port'Arsa, 67, presso lo studio dell'avv. Arturo Varricchio, patrocinatore come da procura in atti,

CONVENUTA

NONCHE'

LA FUSCHINI COSTRUZIONI DI FUSCHINI SERGIO, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Telese Terme alla via Nazionale Sannitica;

CONVENUTA - CONTUMACE

CONCLUSIONI

Come da verbale d'udienza di precisazione ed atti del giudizio, che qui si abbiano integralmente richiamate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 30.7.2003 i sigg. Barricella Costantino, Giuseppina e Filomena, proprietari di terreno siti nel Comune di S. Nicola Manfredi, chiamavano in giudizio la Fuschini Costruzioni di Fuschini Sergio, quale ditta esecutrice di lavori appaltati dalla Provincia di Benevento lungo la S. P. SS. 88 – Pagliara, e la Provincia stessa.

A sostegno della domanda giudiziale deducevano che la Fuschini Costruzioni nell'eseguire i suddetti lavori invadeva i terreni di loro proprietà per effettuare il taglio illegittimo di numerosi alberi di quercia e trattenerne indebitamente il legname ricavato, pari a circa 40 quintali. Che per ottenere il risarcimento dei danni per tali fatti aveva inoltrato procedimento civile innanzi al Giudice di Pace di Benevento n. 1423/01 R. G. contro la Provincia di Benevento e, su indicazione di questa, contro la Fuschini Costruzioni Srl, la quale rimaneva contumace, conclusosi con sentenza n. 657/02 di condanna della sola Fuschini Costruzioni Srl. Che avendo espletato procedura esecutiva senza esito, apprestandosi ad inoltrare istanza fallimentare contro detta società, scopriva che questa non era mai esistita, in quanto appaltatrice dei lavori della Provincia di Benevento era la ditta individuale Fuschini Costruzioni di Fuschini Sergio, odierna convenuta. Che l'errore in cui erano incorsi essi attori era da addebitarsi agli odierni convenuti, in quanto la Provincia aveva fornito una erronea indicazione della ditta appaltatrice e questa aveva trattenuto tutti gli atti notificati alla Fuschini Costruzioni S.r.l. senza rifiutarli e senza nulla specificare circa l'esatta denominazione, all'evidente scopo di rendere inesigibili le somme riconosciute a titolo di risarcimento.

Chiedeva, perciò, che previa accertamento e dichiarazione del diritto degli istanti al risarcimento del danno subito alla loro proprietà, la Fuschini

Costruzioni di Fuschini Sergio venisse condannata al pagamento della somma di €. 774,69, oltre interessi dall'evento dannoso al soddisfo; e che entrambi i convenuti venissero condannati, in solido tra loro o in via esclusiva per chi di ragione, al pagamento delle competenze legali maturate nel corso del primo giudizio, pari a €. 884,13, più accessori, a titolo di risarcimento del danno. Con condanna, in ogni caso dei convenuti in solido o in via esclusiva per chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze di lite, in favore dell'avvocato antistatario. Contenere in ogni caso la domanda nei limiti di € 2.500,00 e comunque nei limiti di competenza del giudice adito.

Istaurato il contraddittorio, la Provincia contestava ogni assunto di controparte, preliminarmente eccepiva che proprio la citata sentenza n. 657/02 aveva stabilito che nessuno addebito può essere ad essa attribuito, in quanto mai aveva dato disposizioni per eseguire illegittimamente lavori sulla proprietà privata degli istanti; sempre in via preliminare eccepiva la carenza di legittimità attiva; che l'errore degli istanti per l'erronea individuazione non poteva essere ad essa attribuita perché dalla documentazione prodotta nel giudizio iscritto al n. 1423/01 R. G. chiaramente si evinceva che la ditta esecutrice era la Fuschini Costruzioni di Fuschini Sergio; in subordine, che solo tale ditta è responsabile unica dei danni per cui è causa.

Concludeva perché si dichiarasse la domanda attrice improponibile, improcedibile e inammissibile, e, comunque, rigettarla nel merito per infondatezza; in subordine, in caso di accertamento della responsabilità, condannare la Fuschini Costruzioni di Fuschini Sergio a manlevare la Provincia da qualsiasi responsabilità e/o danni derivati dall'esecuzione dei lavori e/o dal comportamento da essa ditta tenuto.

Condannare chiunque dovesse risultare responsabile dei fatti di causa, al pagamento delle spese e competenze di lite.

Benché ritualmente citata la Fuschini Costruzioni di Fuschini Sergio non si costituiva e se ne dichiarava la contumacia.

Nel corso del giudizio, in relazione alla prova testimoniale richiesta, ritenuta rilevante, e già espletata nel precedente giudizio, si acquisiva il fascicolo n. 1423/01 R. G.; l'ammesso interrogatorio formale del legale rappresentante p. t. della Fuschini Costruzioni di Fuschini Sergio non veniva reso per mancata comparizione.

All'udienza del 10.5.2004 le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con termine di trenta giorni per deposito di comparse conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è parzialmente fondata e si accoglie nei limiti che di seguito si specifica.

Va precisato che la domanda giudiziale comprende l'istanza di risarcimento danni contro la Fuschini Costruzioni di Fuschini Sergio per taglio abusivo delle querce e appropriazione indebita del relativo legname, pari a circa 40 quintali, per un importo di € 774,69, così come quantificato con sentenza n. 657/02 del Giudice di pace di Benevento, dott. Nardone, acquisita agli atti.

Comprende, inoltre, la domanda risarcitoria nei confronti di entrambi i convenuti per le spese relative al giudizio iscritto al N. 1423/01 R. G., pari ad €. 884,13.

In merito alla prima istanza il quadro probatorio non lascia dubbi, le acquisite prove testimoniali rese dai testi Barricella Gianfranco e De Pierro Paolo Antonio confermano in pieno che il taglio degli alberi appartenenti

agli odierni attori c'è stato ed è avvenuto ad opera della ditta Fuschini e che questa ha provveduto anche a caricarli su propri camion.

A ciò si aggiunge il comportamento processuale di contumacia della Fuschini Costruzioni, valutabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c., e la mancata e ingiustificata comparizione a rendere l'interrogatorio formale, le cui specifiche circostanze, in presenza delle risultanze a tutto vantaggio degli attori della suddetta prova testimoniale, si devono ritenere come ammesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c.

E' di chiara evidenza che la ditta convenuta nulla aveva da eccepire e contestare neanche in merito alla quantificazione del danno, che perciò si ritiene equa, tenuto conto anche che ad una verifica risulta calcolata ad un prezzo inferiore a quello stabilito dalla indiretta ammissione della circostanza n. 9 (£. 45.000, oggi € 23,24) dell'interrogatorio formale.

Quantificazione, comunque, equitativa che trova pieno fondamento anche alla luce dell'art. 1226 c.c., al quale è necessario ricorrere quando in casi come questo il danno è certo ma, pur in presenza di elementi probatori e di dati di fatto (Cass. civ., sez. III, 26/02/2003, n. 2874), non può essere provato nel preciso ammontare.

In relazione a detta istanza l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c. c. si ritiene assolto.

In riferimento all'istanza di risarcimento danni per l'erronea individuazione della esatta denominazione della ditta Fuschini, è di chiara evidenza dall'esame degli atti acquisiti al processo che nessuna responsabilità può ascriversi alla convenuta Provincia.

Infatti, se pure dalla comunicazione a firma dell'ing. Angelo Fuschini si fa riferimento alla società risultata poi inesistente, dal contratto di appalto, depositato anche nel primo giudizio, e tanto risulta dall'acquisita

sentenza n. 657/02, si evince l'esatta denominazione della ditta esecutrice dei lavori. Pertanto, non è riscontrabile un comportamento di mala fede o addirittura dolosamente determinato in tal senso da parte della Provincia di Benevento, e tanto induce a respingere la domanda risarcitoria contro di essa inoltrata dagli attori.

Al contrario, è invece da accogliere tale domanda nella sua interezza nei confronti della Fuschini Costruzioni di Fuschini Sergio che come risulta dagli atti ha accettato tutte le notifiche indirizzate alla Fuschini Costruzioni S.r.l., e che con tale comportamento ha indotto in modo determinante nell'errore che ha comportato, come diretta e stretta conseguenza, per un evidente nesso di causalità, il pronunciamento della sentenza e l'espletamento, poi, di tutta la procedura esecutiva nei confronti della detta inesistente società.

Pertanto si riconosce la responsabilità della Fuschini Costruzioni di Fuschini Sergio che è, in quanto tale, tenuta a pagare le spese del procedimento N. 1423/01 R. G., così come richieste e determinate nella sentenza n. 657/02.

Le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza e si pongono a carico della ditta convenuta Fuschini sia per la parte attrice, sia per la Provincia di Benevento.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Benevento, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) Condanna la ditta Fuschini Costruzioni di Fuschini Sergio al pagamento in favore degli attori della somma di €. 774,69, per la causale in narrativa specificata, oltre gli interessi legali dall'evento dannoso al soddisfo;

2) Condanna, altresì, la ditta Fuschini Costruzioni di Fuschini Sergio al pagamento in favore degli attori della somma di € 884,13, quali competenze di cui e per il giudizio iscritto al n. 1423/01 R. G.;

3) Condanna, inoltre, la medesima ditta a pagare in favore degli attori e della Provincia di Benevento, le spese e competenze del presente giudizio, che, per parte attrice, si liquidano in € 64,58 per spese, € 580,00 per diritti, € 405,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, come per legge; e, per la Provincia, in € 580,00 per diritti, € 405,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, come per legge;

Benevento, 31.12.2004.

Il Giudice di Pace
dott. Giuseppe La Salandra

Depositato in Cancelleria
BN lì 3.01.2005
IL CANC.ERE

E' copia conforme all'originale
Benevento 25/01/05
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, 25/01/05

Il Cancelliere